
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA ALBO

DATA 12/03/2021

N. 10

Oggetto :

IMPOSTA COMUNALE TARI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero in videoconferenza su piattaforma Zoom;

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CIPRIANI ELIO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
PAGE ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Giustifica l'assenza il consigliere IIRITI ANTONIO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza di tutti Consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma Zoom, e che il Segretario, anch'esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l'identità personale dei componenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- L' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- L'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione
- Il Decreto D.M. interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Ordinaria del 18 gennaio 2021 n. 13, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2021;

RICHIAMATA la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.in materia di imposta municipale propria (IMU)

DATO ATTO che la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ed i relativi decreti collegati, hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali. L'accorpamento IMU e TASI nella nuova Imposta Municipale Immobiliare ha preso corpo nella manovra 2020 legge 160/2019. Allo stesso modo, le modifiche introdotte in materia di TARI, a seguito degli interventi dell'ARERA, incideranno sulle modalità di definizione del PEF 2020 e seguenti delle tariffe destinate a garantire la copertura dei costi del servizio;

VISTO:

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF avente ad oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A avente ad oggetto "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF avente ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:
 - Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
 - Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
 - Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO:

- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;
- che la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante «Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente» e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante «chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»:

VISTE:

- la deliberazione di C.C. del 24.4.2020 n. 7, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe dell'IMU e della TARI per l'anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il PEF relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/Rif;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata

dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2021 il principio per cui il tributo deve garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO CHE le tariffe sono state determinate in modo da garantire la piena copertura dei costi ed inseriti nel bilancio di previsione 2021;

RITENUTO pertanto che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti all'art. 8 comma 5 lett. b), nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario dell'Autorità di subATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;

CONSIDERATO:

- che, ai fini TARI, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, l'ente possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

TENUTO CONTO CHE:

- Il Piano Finanziario per l'anno 2021 da redigersi da parte dell'Autorità di SubATO non risulta pervenuto all'atto della predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio 2021-2023;
- Non avendo ricevuto nei termini i dati relativi al piano di cui sopra, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono state definite in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio inserite nel bilancio di previsione per l'anno in corso;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- risulta necessario procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che qualora il Sub-ATO apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;
- le esenzioni, agevolazioni e riduzioni sono definite nel Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

DATO CHE le previste scadenze di pagamento TARI (30 novembre 2021- 31 marzo 2022) potranno essere riviste in conseguenza della crisi sanitaria in corso;

DATO ATTO CHE relativamente alla TARI, in chiave di complementarietà e sussidiarietà rispetto ai provvedimenti adottati a ogni livello governativo, il Consiglio può disporre il differimento della scadenza del termine per il pagamento della prima rata TARI 2021;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2017, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/10/2017, che modifica il comma 3 art. 14 del regolamento IMU e la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.2.2019 che ha modificato il Regolamento TARI;

PRESO ATTO che si renderà necessario adottare e aggiornare i regolamenti ai sensi della nuova normativa;

PRESO ATTO CHE le tariffe sono state poste all'esame della Commissione Consiliare Comunale "Bilancio ed Attività Produttive in data 05/03/2021 in video conferenza;

L'ASSESSORE LEO BREAN illustra la proposta, confermando che viene garantita la copertura dei costi del servizio così come preventivati dal SUB ATO Unité; Il PEF previsionale non è ancora stato inviato dall'Unité e quindi si è preso come riferimento il documento approvato a fine anno, relativo ai costi del 2018; quando arriverà il PEF si valuterà se sarà necessario intervenire sulle tariffe, che per ora vedono una riduzione di circa l'8% rispetto all'anno scorso;

IL CONSIGLIERE ERIK CAMOS chiede se sono pervenuti i dati dei conferimenti del 2020 e quali benefici ha portato la raccolta differenziata porta a porta, rispetto alla scelta di altri comuni che hanno i moloch;

IL CONSIGLIERE GIACINTA MERLIN chiede di sapere se sono stati addebitati all'ente i costi per la raccolta dei rifiuti durante la chiusura per Covid:

L'ASSESSORE LEO BREAN ritiene di no perché i costi si dovrebbero compensare ma si impegna a verificare;

IL CONSIGLIERE MAURIZIO CASTIGLIONI chiede se ci sono novità rispetto alla tariffazione puntuale, calcolata non più in base al numero di occupanti o alla superficie dell'immobile ma in base alla quantità dei rifiuti prodotti;

L'ASSESSORE LEO BREAN conferma che al momento non vi sono notizie, ma che le forniremo se arrivano;

IL CONSIGLIERE ERIK CAMOS rileva che non è invariato il principio di far pagare anche gli alloggi vuoti, che devono pagare come se fossero occupati da due persone. Propone un emendamento che preveda che in caso di alloggio vuoto, seconda casa, la Tari sia calcolata su una persona e non su due occupanti;

IL CONSIGLIERE CARMEN JACQUEMET ricorda che la tariffazione puntuale in base ai rifiuti conferiti sarebbe dovuto partire dal 2020; è stato riferito che l'operatore ha il codice apposto sul mastello per procedere. Chiede al Sindaco di attivarsi per avere risposte. Chiede inoltre che si accolga la proposta di non far pagare la Tari alle seconde case, in considerazione del difficile momento economico;

L'ASSESSORE LEO BREAN *"in relazione all'emendamento proposto ritengo che, per poterlo accogliere, occorre verificare costi e coperture. Intendo approfondire la proposta che però non è accoglibile oggi perché potrebbe determinare una variazione al bilancio."*

IL CONSIGLIERE ELIO CIPRIANI: *"confermo come chiarito dal Segretario comunale che la proposta dell'emendamento non sarebbe un emendamento al bilancio, non è una agevolazione tariffaria ma una copertura differente dei costi. Vanno fatte le opportune verifiche anche perché una proposta del genere è una lama a doppio taglio e non credo che la minor entrata sia risibile"*;

IL CONSIGLIERE CARMEN JACQUEMET: *"La maggioranza ha ragione quando dice che si tratta di scelta politica più che amministrativa; non c'è un problema sostanziale ma formale come confermato da revisore e segretario. Occorre comprendere le esigenze dei cittadini che si trovano in situazione di grande difficoltà; se il Consiglio vuole deve prendere posizione per agevolare chi non ha potuto affittare e si trova a pagare per due persone locali sfitti. Nel passato era accettabile ora bisogna guardare alle difficoltà dei cittadini piuttosto che a far cassa, soprattutto perché si tratta di costi stimati; sarebbe perfino possibile che il costo reale sia più basso e anche che si debba fare una variazione di bilancio. Ma c'è tutto il tempo che serve. L'ente sta meglio, il cittadino sta peggio; e possibile applicare un principio dei vasi comunicanti"*;

IL CONSIGLIERE ERIK CAMOS *"Vorrei ricordare che nel 2020 le attività alberghiere hanno avuto l'IMU soppressa; questa proposta vuole aiutare coloro che hanno avuto un danno enorme e vuole garantire equità rispetto a coloro che avendo attività hanno avuto agevolazioni fiscali"*

Il Presidente pone in votazione l'emendamento:

consiglieri presente: 16
consiglieri votanti: 16
Voti contrari: 12 maggioranza
Voti Favorevoli: 4 minoranza

Emendamento non approvato

Dichiarazioni di voto:

IL SINDACO *"chiedo educazione e credo non si possano dire certe cose facendo esplicito riferimento ai Consiglieri; l'argomento va approfondito; quando si fa una valutazione complessiva vanno fatti gli opportuni approfondimenti"*;

IL CONSIGLIERE MAURIZIO CASTIGLIONI *"Il Sindaco non può usare la dichiarazione di voto per parlare di un emendamento, visto che prima non gli è stata data facoltà di replica. L'educazione o meno la stabilisce il presidente del consiglio e chiedo di rispettare i ruoli. Il nostro gruppo esprime il voto contrario alla proposta perché l'emendamento poteva essere un miglioramento collegiale della proposta"*

IL CONSIGLIERE CARMEN JACQUEMET “Annuncio il voto contrario per le motivazioni già espresse; continuo a sottolineare che la scelta è politica, se si fanno scelte a favore o contro i cittadini sono scelte politiche Si sarebbe potuto accogliere l'emendamento con riserva, accogliendone lo spirito.”

IL CONSIGLIERE GIACINTA MERLIN “Chiedo scusa se è passato come un atto maleducato; il mio pensiero è più profondo; mi sembra che nella maggioranza tutti hanno lo stesso pensiero, anche chi potrebbe rappresentare alcune altre categorie dei cittadini; strano che anche questi consiglieri siano sempre d'accordo con la maggioranza”;

VISTO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 4, del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI verbalmente espressi per chiamata nominale in videoconferenza:

Consiglieri Presenti: 16

Consiglieri votanti: 15

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 5 (Camos – Castiglioni - Jacquemet – Merlin – Cipriani)

Consiglieri astenuti: 1 (Conte)

DELIBERA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DI DETERMINARE per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,61319	40,75353
2 componenti	0,71539	73,35636
3 componenti	0,78839	93,73313
4 componenti	0,84679	122,26060
5 componenti	0,90519	146,71272
6 o più componenti	0,94899	167,08949

Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53756	0,25070
2. Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,84322	0,39097
3. Stabilimenti balneari	0,66404	0,31039
4. Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,45323	0,21190
5. Alberghi con ristorante	1,40186	0,65241
6. Alberghi senza ristorante	0,95917	0,44708
7. Case di cura e riposo	1,05403	0,48886

8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,19105	0,55512
9. Banche ed istituti di credito	0,61134	0,28532
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,16997	0,54437
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,60213	0,74314
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,09619	0,50737
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22267	0,56586
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,95917	0,44768
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,14889	0,53243
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,10151	3,58140
17. Bar, caffè, pasticceria	3,83667	1,77996
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,50859	1,16694
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,75102	1,27796
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,38742	2,96779
21. Discoteche, night club	1,72861	0,80283

31. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	2,29779	1,06248
34. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	7,37821	3,42621
35. Utenze giornaliere: banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	14,58778	6,77840

DI STABILIRE che:

- Sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- Sono assimilati alla categoria "CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI" i parcheggi delle attività produttive;
- Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l'indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;
- In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti;

DI DETERMINARE che:

- nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario da parte dell'Autorità di SubATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non fosse consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'Ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;
- Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato;
- d) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- e) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- f) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- g) del 20%: previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
- h) del 20% le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
- i) del 20% i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;
- j) Del 100% per i contribuenti che possiedono un immobile nel Comune quale cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione. La parte fissa della tariffa viene considerata utenza domestica con un occupante;

DI STABILIRE che la copertura finanziaria relativa alle esenzioni di abitazione occupate da nucleo familiare il cui indice ISEE non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall'INPS, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DI STABILIRE che, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in forma di sussidiarietà orizzontale e di collaborare alla cura ed alla manutenzione del territorio, è possibile

agevolare forme di collaborazione sociale, senza corrispettività di contributo, attraverso l'istituto del baratto amministrativo, applicabile sul credito tributario, dando atto che le esenzioni/riduzioni del tributo, oggetto di baratto amministrativo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse del Comune;

DI STABILIRE CHE la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate, di cui l'acconto al 30 novembre 2021 e il saldo al 31 marzo 2022;

DI STABILIRE ALTRESÌ CHE l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale
F.to : D'ANNA ELOISA DONATELLA

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2021 al 02/04/2021 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 18/03/2021 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 18/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnica-contabile

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

Copia conforme all'originale, in formato digitale.
Saint-Vincent, 18/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA